

Gardolo, 05/01/2004

CIRCOLARE TECNICA N° 01/2004

IMPIANTI DI MESSA A TERRA – IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE

D.P.R. 462 del 22/10/2001

Il decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22/10/2001 ha introdotto importanti modifiche in merito alle denunce ed alle conseguenti verifiche degli impianti descritti nel titolo della presente circolare; con il presente scritto si intende favorire tutti i clienti dello scrivente in merito all'aggiornamento sulle nuove disposizioni in merito.

AMBITO DI APPLICAZIONE: Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) *...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...*Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti.

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO: Secondo il DPR 462/01 **il datore di lavoro ha l' obbligo** di richiedere la verifica periodica dell' impianto di terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell' intero impianto elettrico.

VISITE ISPETTIVE (PERIODICITA'): La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
- **due anni** negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d' incendio(ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- **cinque anni** negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.

SITUAZIONE PRIMA DEL D.P.R. 462/01: Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in carenza di personale verificavano pochi impianti. Il datore di lavoro si limitava a denunciare l' impianto (presentando i modelli A, B e C all' Ispesl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l' omologazione, né le verifiche periodiche dell' impianto.

SITUAZIONE ATTUALE: In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:

- prima: il datore di lavoro aveva soltanto l' obbligo di denunciare l' impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa);

- **ora: il datore di lavoro ha l' obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all' Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).**

IMPIANTI PREESISTENTI: Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti.

In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica

se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell' ultima verifica dell' Asl/Arpa).

CONTROLLO AUTORITA': Di fronte ad un controllo dell' autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica (**attenzione: la copia della lettera è accettata solamente se è stata spedita per raccomandata a/r ed è trascorso un tempo ragionevolmente breve entro il quale non è stato possibile far verificare l'impianto; se il tempo trascorso è notevole, si ricade nel caso relativo all'omissione di controllo, con tutte le conseguenze civili e penali relative).**

CONSEGUENZE: Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:

- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull' impianto, in seguito alla mancata verifica;
- sanzioni pecuniarie, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

CHI PUO'EFFETTUARE LE VERIFICHE DEL D.P.R. 462/01: Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall' Asl/Arpa dall'ISPEL.

Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici .

VERIFICHE PERIODICHE: **Rimangono obbligatorie, contestualmente a quelle sopra esposte, le verifiche imposte dalle norme C.E.I., le quali devono essere eseguite da professionisti o imprese installatrici, con cadenza biennale, al fine di mantenere in efficienza gli impianti. Molto spesso gli organi verificatori, in sede di controllo chiedono anche la visualizzazione di tali verifiche periodiche che, ricordo, rimangono tuttora obbligatorie!**

NOTA BENE: PRIMA DI RICHIEDERE LA VERIFICA ISPETTIVA ALL' ASL/ARPA O ALL' ISPEL O AD UN ORGANISMO ABILITATO, E' CONSIGLIABILE FAR EFFETTUARE UN CONTROLLO DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO, AL FINE DI IDENTIFICARE EVENTUALI INCONGRUENZE DELL'IMPIANTO CHE, SE ACCERTATE DAGLI ORGANI VERIFICATORI SOPRA ESPOSTI VERREBBERO SANZIONATE.

Il D.P.R 462/2001 è già in vigore e le visite ispettive a campione sono già in fase di esecuzione.

Lo scrivente Studio Tecnico è a disposizione per ulteriori chiarimenti, segnalando che siamo in grado di effettuare le verifiche periodiche preventive, al fine di segnalarVi eventuali anomalie da sanare nei Vostri impianti elettrici, prima di subire un'eventuale visita ispettiva. Siamo altresì in grado di segnalarVi organismi abilitati ad effettuare le visite ispettive.

Distinti saluti

Per. Ind. Marco Ianes

SI RICORDA CHE LE VISITE ISPETTIVE SOPRA MENZIONATE SONO DIFFERENTI DALLE VISITE PERIODICHE CHE IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO AD EFFETTUARE (INCARICANDO PROFESSIONISTI ABILITATI) SECONDO LE NORME C.E.I.; TALI VERIFICHE POSSONO COSTITUIRE PREVENZIONE SE EFFETTUATE PRIMA DI UNA VERIFICA ISPETTIVA, EVITANDO COSI' DI INCORRERE IN SANZIONI ANCHE PESANTI.